

SEZIONE I

CORTE D' ASSISE

Trascrizione bobina n. 4

udienza del 01 Dicembre 1992


CORTE DI ASSISE DI

Depositato in Cancelleria oggi

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

- PALERMO

5-12-92



Il perito

Sala Antonino



Presidente: ...del treno (dicembre 1984). Per la, diciamo, riassuntiva, diciamo che la difesa nulla osserva.

Oddo: No, no.

09207

Giudice a latere: No, la difesa osserva ...

Oddo: Come osserva. Osserva, si.

Presidente: Per la riassuntiva?

Oddo: Come, anche per la riassuntiva, signor Presidente.

Presidente: La sua affermazione è polemica.

Oddo: No, no. Signor Presidente, giuro non è polemica, mi creda davvero. Non è polemica, ho detto che sono d'accordo. Ho detto una cosa... ho detto che se il punto, il fatto, è di rilievo per il processo, la difesa non si oppone, si associa alla richiesta del...

Presidente: (v.r.) La difesa del Calò non si oppone...

Oddo: ...ove il fatto...

Presidente: ... ove mai la Corte dovesse...

voci confuse

Presidente: Cancelliere. Mi faccia verbalizzare per piacere. (v.r.) ... la suddetta decisione conducente ai fini della valutazione dei fatti del presente procedimento.

Calò: Signor Presidente, si dovrebbe conoscere tutto l'intero processo di questa sentenza, non soltanto la motivazione della sentenza.

Giudice a latere: Se sarà necessario sarà acquisito, signor Calò.

09208

Calò: Per potersi uno regolare, se effettivamente io sono colpevole oppure no. Hanno voluto trovare, me, come capo espiatorio, e sto pagando questa grave sentenza.

Presidente: Va bene.

Presidente: La Corte dispone provvedersi, dispone che la cancelleria provveda all'acquisizione della decisione della Cassazione indicata dal P.M..

Presidente: Avvocato Oddo, ce la dice una cosa?

Oddo: Sì, signor Presidente.

Presidente: In merito a quella istanza che aveva depositato, quella richiesta, quella segnalazione, deve dire qualcosa?

Oddo: Mi permetto di illustrarla e di fare delle richieste alla Corte.

Presidente: Sentiamo.

Oddo: L'illustrazione è molto breve, proprio sintetica.

Il nostro sistema processuale prevede che l'imputato, parlo soprattutto per i giudici non togati, nel tempo in cui si celebre il dibattimento, e, addirittura prima di questo tempo, e dopo questo tempo, permanga in sede, nella sede, cioè, dove il dibattimento si celebra. E' una prescrizione...

Presidente: E se ce n'è una decina precedenti in tutta

Italia, come fa?

Oddo:

Mi scusi, intanto noi stiamo parlando di questo dibattimento, dove si celebrano gli altri, nessuno può essere...ubique soltanto i Vigili Urbani a Palermo sono, gli altri no. Dicevo, perchè questa norma il nostro codice, tanto vituperato, antico l'aveva fissata? Le norme di attuazione, perchè li avevano fissate? Per consentire all'imputato di espletare a pieno la propria difesa. Perchè è ovvio, che se non è presente nel luogo dove si celebra il dibattimento, se in ipotesi il difensore dovesse essere costretto nei giorni in cui non si celebra l'udienza a prendere l'aereo ogni giorno, è chiaro che questo potrebbe succedere la prima volta, nel caso in ispecie, neanche l'aereo era sufficiente, perchè trattandosi di Pianosa sarebbe stato necessario, oramai qualcosa di superato che era quell'aereo con i pattini che atterrova nel mare.



Giudice a latere: Quale diritto è stato violato nel caso di (parola non chiara) visto che non c'erano udienze?

Oddo: E io volevo proprio completare. Era stata fissata, nel caso in ispecie, udienza in Roma per i giorni ...

Giudice a latere: Sì, è noto alla Corte quando era.

Oddo:

Si, 17,18,19, c'era stato uno spostamento, io ogni volta mi trovo in difficoltà. In funzione di questi giorni di udienza era necessario a questa difesa di prendere contatto con questo difensore, e anche all'avvocato Reina che è venuto da Roma in giorno di lunedì, come tra l'altro poi documenta la stessa firma in calce all'istanza; dicevo, era necessario a questa difesa di prendere contatto con il proprio assistito per trattare di quanto avvenuto in quel momento, e trattare in specie dell'esame testimoniale che era previsto, e loro ricorderanno l'importanza in questo processo, l'esame testimoniale di Fioravanti e altri, Popper, ect.. Risultato quale è stato? Un inopinato trasferimento di Calò alla casa di reclusione di Pianosa, ha impedito ai difensori di potere conferire con lo stesso il giorno precedente all'udienza, cioè il 16 di novembre, ma anche il 14, cioè sabato, sorprendendoci non poco, nè si può dire andavate a Pianosa, perchè questi non sono viaggi che si possano improvvisare, a parte il fatto che Pianosa è dei giorni di colloquio già previsti, molto limitati; ma, dico, questo è un fatto che noi non siamo portatori di questa potenza nè economica, nè possibilità fisiche per disciplinare questo. Per tornare un

momento al tema; non solo i difensori non sono stati posti in condizione, quindi, di conferire col proprio assistito, ma di più, la Corte si è trasferita nella sua interezza a Roma, e non ha disposto della traduzione a Roma dell'imputato, dove pure si celebrava l'udienza. I profili sono duplici, quindi: un primo, è per noi assai più rilevante è quello che attiene alla violazione della prescrizione delle norme di attuazione a tenore della quale l'imputato ha diritto a rimanere nel luogo dove si celebrano le udienze, e questo diritto è sancito con tale forza che si fa prescrizione a P.M. di assicurare questa presenza; questo in una ottica del codice in cui tutta la fase esecutiva era devoluta a quell'organo, tra l'altro. Dicevo, questo ha violato il diritto di difesa che è tutelato, e la cui violazione comporta la nullità ai sensi 685 del vecchio codice, nullità assoluta, radicale e insanabile, e per altro, anche se fosse relativa è stata tempestivamente dedotta, e quindi saremmo in presenza di una nullità, e tale nullità eccepiamo. Sotto altro profilo; si eccepisce e si rileva la nullità in cui è incorsa la Corte nel non disporre la traduzione dell'imputato Calò a Roma, dal momento in cui tutta la Corte ha tenuto sei

udienze in quel luogo.

09212

Presidente: Allora.

Giudice a latere: E' registrato.

Presidente: Ci sono precedenti, è meglio dettarle.

Presidente: (v.r.) La difesa dell'imputato Calò in relazione al contenuto della nota depositata in cancelleria il 17/11/1992 deduce la nullità degli atti di istruzione dibattimentale espletati in Roma in quella data e nei giorni successivi, sotto un duplice profilo:

a) violazione del diritto di difesa per la pregressa traduzione dell'imputato da questa sede giudiziaria alla casa di Pianosa;

b) omessa disposizione della traduzione dell'imputato Calò presso le carceri giudiziarie di Roma...

Oddo: No, no. Per udienza, non è problema di carcere giudiziari, scusi signor Presidenti.

All'udienza a noi interessava.

Giudice a latere: Equivale; si è tenuta in quella sede non era per dire che era...

Presidente: ...presso le carceri giudiziarie di Roma nonostante dovessero colà essere espletati atti di istruzione dibattimentale da svolgersi con l'intervento della Corte nella sua interezza.

Presidente: Il P.M. ci vuole dire qualcosa su questa questione?

P.M.:

D'altra parte dopo cinque volte ci voleva la
sesta di non essere d'accordo.

09213

Presidente:

E appunto, appunto.

P.M.:

In punto di diritto astratto io credo, come
già ho detto prima per altro verso, che non ci
sia un diritto, nè lesione di diritto di
difesa, nè sul fatto della mancata traduzione,
e quindi della non presenza ad attività
istruttorie compiute in altra sede, nè per
quanto riguarda la traduzione, invece,
dell'imputato ad altra casa circondariale, sia
pure lontana e difficilmente raggiungibile
come nel caso in ispecie, in questo ultimo
anzi la norma di attuazione è una norma di
contenuto ordinatorio e non prevede nessuna
sanzione di nullità, ne è rapportabile al
diritto di difesa, che è stato espletato,
direi, pacificamente durante tutta questa
vicenda processuale e direi che proprio nel
caso di ispecie ne abbiamo la consacrazione
nella registrazione, visto e considerato che
non solo la fissazione dell'interrogatorio
Fioravanti e degli altri era stata fissata
molti giorni prima del 17, mentre la
traduzione, lo stesso difensore, la indica nei
due-tre giorni immediatamente precedenti, ma
ricordo, credo abbastanza bene, che è stato
consacrato nella nostra registrazione, anche

se non in quella riassuntiva, che l'avvocato difensore dell'imputato Calò ha dichiarato che non sarebbe venuto a Roma perchè non lo riteneva necessario.

09214

Oddo: Ifatti è venuto l'avvocato Reina a Palermo, signor P.M..

P.M.: Ah! E' venuto a Palermo, forse per altri fatti.

Oddo: Ma anche per parlare con...

P.M.: Ma non certamente per Roma, che per altro non è venuto neanche a Roma.

Oddo: Non è venuto, che doveva venire a dire?

P.M.: Va bene. Ripeto, una cosa è non essere d'accordo, una cosa è lo scambio che non credo che abbiamo fatto altre volte ed evitiamo anche pure ora. Quindi, il P.M. chiede rigetto delle eccezioni della difesa.

Oddo: Mi scuso per averla interrotta.

Presidente: Ci interessa, il P.M., avere anche il suo parere sulla questione, diciamo, a dentellata del fatto che sono stati espletati atti in Roma con la presenza della Corte nella sua interezza.

P.M.: O la Corte nella sua interezza, o la Corte nella sua composizione ridotta e delegata, io credo che il principio valga negli stessi termini; certamente, quella era una udienza con contenuto limitato a quei determinati

interrogatori, infatti, in quella stessa sede
altri difensori hanno proporre questioni e è
stato detto di non proporre proprio per il
motivo che per altro mancavano, per esempio,
quasi tutti i difensori. Io credo che, come ho
detto prima, con la disciplina del vecchio
codice, la presenza dell'imputato, per questo
tipo di udienze fuori sede, con contenuto
predeterminato e limitato, non fosse
obbligatorio e conseguentemente non si è stato
leso nessun diritto.

09215

Presidente:

Va bene. La Corte si riserva. Il Presidente
comunica, comunque, che la data prevista per
la ulteriore prosecuzione del dibattimento
dopo questi adempimenti romani, diciamo, è
fissata per il 12/01/93 alle ore 16.00.

Va bene, l'udienza per stasera è tolta.

